



IL DECRETO LEGGE 18/2020 “CURA ITALIA”

Terzo settore e no profit

STATUTI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 35, comma 1, prevede la proroga al 31 ottobre p.v. del termine di adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, originariamente in scadenza al 30 giugno 2020.

BENEFICIARI: Aps, Odv, Onlus

TERMINE: 31 ottobre 2020

STATUTI DELLE IMPRESE SOCIALI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 35, comma 2, prevede la proroga al 31 ottobre p.v. del termine di adeguamento degli statuti delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 s

BENEFICIARI: imprese sociali

TERMINE: 31 ottobre 2020

BILANCI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 35, comma 3 prevede la proroga al 31 ottobre p.v del termine statutario di approvazione dei bilanci per l'anno in corso.

BENEFICIARI: Aps, Odv, Onlus iscritte nei registri attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti (per le aps, l'art. 7 della l. 383/2000) e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il 31 luglio 2020

TERMINE: 31 ottobre 2020

NOTE: Non sono previsti termini di differimento per associazioni che non appartengono alle categorie menzionate e per le quali rimangono fermi i termini statuari, se compatibili con le previsioni ed i divieti imposti dalla normativa emergenziale. Si sottolinea, tuttavia, che l'art. 73, co.4 del decreto consente alle associazioni e fondazioni di **riunirsi in videoconferenza**, anche se tale possibilità non sia stata regolamentata, purché sia assicurata l'identificazione dei partecipanti e la pubblicità delle sedute

IMPOSTE E CONTRIBUTI: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER LE APS

DI COSA SI TRATTA: l'art. 61, co.2, lett. r) stabilisce la sospensione dei versamenti per **ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato** (es. co.co.co), **contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL** scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile

BENEFICIARI: Aps, Odv, Onlus, a prescindere dal volume dei ricavi

TERMINE: 31 maggio 2020 (1° giugno, essendo il 31 maggio festivo). Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dallo stesso termine



IMPOSTE E CONTRIBUTI: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER ENTI DI FORMAZIONE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 61, co.2, lett. g) stabilisce la sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile

BENEFICIARI: formazione professionale, a prescindere dal volume dei ricavi (codice Ateco 85.59.20)

TERMINE: 31 maggio 2020 (1° giugno, essendo il 31 maggio festivo). Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dallo stesso termine

IMPOSTE E CONTRIBUTI: SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

DI COSA SI TRATTA: l'art. 61, co. 2, lett. a) prevede la sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL scadenti tra il 2 marzo e il 31 maggio

BENEFICIARI: enti di promozione sportiva, **associazioni** e **società sportive dilettantistiche**.

TERMINE: 30 giugno 2020. Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 30 giugno 2020, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data.

NOTE: Come formulata, la disposizione non appare poter produrre effetti sospensivi sui versamenti di eventuali ritenute operate sui redditi diversi (oltre 10.000 euro), corrisposti ad atleti dilettanti e a collaboratori coordinati.

LOCAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 95 stabilisce la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e di quelli concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato degli enti territoriali.

BENEFICIARI: Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche

DURATA: dalla data di entrata in vigore del d.l. (17 marzo 2020) **fino al 31 maggio**. I canoni andranno versati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione di massimo 5 mesi, a partire da giugno, con rate di pari importo.

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

DI COSA SI TRATTA l'art. 96 riconosce ai collaboratori con rapporti in corso alla data del 23 febbraio 2020 **un'indennità** per il corrente mese.

BENEFICIARI: collaboratori di enti di promozione sportiva, società e **associazioni sportive dilettantistiche**.

DURATA: mese di marzo 2020

IMPORTO: 600 euro

COSA FARE PER ACCEDERE: le domande, unitamente all'autocertificazione che accerti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.



Le modalità di presentazione delle domande sono rimesse a un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente d.l.n. 18/2020 (ossia il 17 marzo).

Misure di sostegno al lavoro

AMMORTIZZATORI SOCIALI

DI COSA SI TRATTA: prevista la possibilità di ricorrere a CIGO (**cassa integrazione ordinaria**), **assegno ordinario di integrazione salariale** (per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi integrativi) e, in via residuale, alla **cassa integrazione in deroga**. Le prestazioni sono erogate ai lavoratori in modalità diretta. Chi ha già in corso, alla data del 23 febbraio, una procedura che prevede l'erogazione di assegno FIS di solidarietà può ugualmente fare richiesta per il trattamento ordinario; l'ammissione sospende e sostituisce i trattamenti preesistenti

BENEFICIARI: lavoratori di tutti i settori, eccetto il lavoro domestico, e ferme restando le limitazioni settoriali previste per la CIGO, e quelle derivanti dalla non adesione ai fondi integrativi (per datori con meno di 5 dipendenti o 15, a seconda delle casistiche). Il **non profit**, per le realtà ove non sia applicabile l'**assegno ordinario FIS**, potrà attingere alla **Cassa integrazione in deroga**.

DURATA: dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane. Istanza da presentare entro agosto 2020.

COSA FARE PER ACCEDERE: le istanze per CIGO e FIS si presentano all'INPS in modalità telematica entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. Sono derogati i termini ordinari e non si dà luogo ad accordo sindacale preventivo né a comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali. Rimane, tuttavia, la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in forma telematica. Le istanze per la cassa in deroga dovranno essere presentate alle Regioni e province autonome dove ha la sede legale il datore e gli elenchi degli ammessi saranno inviati all'INPS che erogherà nei limiti di spesa previsti. Dovrà attendersi il decreto per la ripartizione territoriale dei fondi (circa 3,3 miliardi) e la stipula, anche in via telematica, di accordo sindacale quadro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. La misura massima della prestazione per i redditi medi si attesta ad un importo di poco inferiore a mille euro.

CONGEDO E INDENNITA' PER I GENITORI LAVORATORI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 23 introduce uno specifico **congedo a sostegno dei genitori lavoratori** a seguito della sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole.

BENEFICIARI: **1. lavoratori dipendenti** del settore privato; **2. iscritti** in via esclusiva (no altro lavoro né pensione) **alla gestione separata INPS** (sia parasubordinati che lavoratori autonomi); **3. lavoratori autonomi delle altre gestioni INPS** (es. artisti o artigiani). Requisito ulteriore: avere figli di età compresa tra 0 e 11 anni di età (ma il limite di età non si applica per i figli con handicap in situazione di gravità, ex legge 104/92).

Il congedo è riconosciuto ad **un solo** genitore e comunque a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o **altro genitore disoccupato o non lavoratore**.



In caso di genitori entrambi lavoratori, può essere fruito alternativamente (es. primo giorno ad uno dei genitori, il giorno successivo all'altro).

Il beneficio riguarda anche i genitori affidatari.

DURATA del congedo: a decorrere dal 5 marzo ed entro il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di **15 giorni**, continuativi o frazionati.

IMPORTO INDENNITA': per i genitori lavoratori dipendenti, è riconosciuta una indennità pari al **50% della retribuzione di riferimento**, (v. art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, l'indennità è pari al **50% di 1/365 del reddito** individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Per i genitori lavoratori autonomi iscritti nelle altre gestioni all'INPS, l'indennità è pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

COSA FARE PER ACCEDERE: Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvederà al monitoraggio della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

NOTE: Se i genitori, alla data del 5 marzo 2020, si trovano in situazione di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001), le giornate interessate sono convertite nel congedo specifico, con diritto all'indennità.

I periodi del congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

ASTENSIONE DAL LAVORO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 23, comma 6, prevede una misura di astensione dal rapporto di lavoro, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento.

BENEFICIARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di **età compresa tra i 12 e i 16 anni** (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore).

DURATA: pari al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

BONUS BABY SITTING

DI COSA SI TRATTA: l'art. 23, comma 8, prevede, **in alternativa** alla fruizione del congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 11 anni di età.

BENEFICIARI: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1996 INPS ed i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, con figli di età compresa tra 0 e 11 anni di età (il limite di età



non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado. Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

DURATA: per le prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo ed entro l'anno 2020.

IMPORTO: 600 euro complessivi

COSA FARE PER ACCEDERE: il bonus viene erogato mediante la piattaforma del libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

PERMESSI RETRIBUITI legge 104

DI COSA SI TRATTA: l'art. 24 stabilisce un incremento di 12 giornate oltre il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, comma 3, legge 104/1992. Ricordiamo che i giorni ordinariamente previsti sono 3, rapportati alle ore contrattuali (e, pertanto, quindi, riparametrati in caso di prestazione part-time)

BENEFICIARI: lavoratori che prestano assistenza a **familiari affetti da handicap grave**.

DURATA: il numero di giorni di permesso mensile retribuito è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate. Queste ulteriori 12 giornate potranno pertanto essere distribuite secondo necessità dal lavoratore il quale potrà, ad esempio, spenderle tutte nel mese di marzo o nel mese di aprile oppure ripartirle tra i due mesi.

LAVORATORI IN QUARANTENA: TRATTAMENTO DI MALATTIA

DI COSA SI TRATTA: l'art. 26 equipara, ai fini del trattamento economico, il periodo trascorso dai **lavoratori dipendenti del settore privato** in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019 alla **malattia**.

I lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, hanno diritto ad un periodo di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al **ricovero** ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

COSA FARE PER ACCEDERE: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale e ad altri istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato.



LAVORO AGILE: DIRITTO E PRIORITA'

DI COSA SI TRATTA: l'art. 39 riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, la **priorità** nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

La priorità si traduce in **diritto** (mitigato dalle caratteristiche del lavoro) per i lavoratori per i quali sia stata accertata, ai sensi della legge 104/92, art. 3, una disabilità grave o che abbiano nel nucleo familiare un disabile grave.

INDENNITA' UNA TANTUM

DI COSA SI TRATTA: gli artt. 27-31, art. 38, art. 96 riconoscono un'indennità *una tantum* in favore di alcune categorie di lavoratori.

BENEFICIARI:

- ✓ liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ✓ lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- ✓ lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
- ✓ operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- ✓ lavoratori iscritti al **Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.

DURATA: l'indennità si riferisce al **mese di marzo 2020**

IMPORTO: 600 euro

COSA FARE PER ACCEDERE: Occorre fare domanda all'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito e cessa la concessione del beneficio qualora verifichi scostamenti, anche prospettici.

NOTE: L'indennità è esentasse (non costituisce reddito ai fini IRPEF) e può essere percepita in relazione ad una sola qualità (divieto di cumulo in relazione ai diversi lavori rientranti nelle precedenti categorie).



SOSPENSIONE RATE MUTUO: FONDO GASPARRINI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 54 amplia la platea dei lavoratori che possono accedere al Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (c.d. Fondo Gasparrini) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa.

BENEFICIARI: lavoratori autonomi e liberi professionisti

DURATA: per un periodo di 9 mesi a partire dall'entrata in vigore del decreto (17 marzo).

COSA FARE PER ACCEDERE: i lavoratori autonomi e i liberi professionisti presentano istanza alla banca presso la quale hanno contratto il mutuo, autocertificando che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19. Non è richiesta la presentazione del certificato ISEE.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

DI COSA SI TRATTA: L'art. 63 prevede un premio in favore dei lavoratori con **reddito da lavoro dipendente** complessivo lordo annuo **non superiore a 40.000 euro nel 2019**.

BENEFICIARI: lavoratori dipendenti, privati o pubblici

IMPORTO: pari a 100 €, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

COSA FARE PER ACCEDERE: i sostituti d'imposta, in via automatica, riconoscono il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Recuperano l'importo erogato in compensazione con debiti contributivi e di imposta nel modello F24.

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS (art. 44)

DI COSA SI TRATTA: l'art. 44 istituisce un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

COSA FARE PER ACCEDERE: i criteri di priorità e modalità di attribuzione dell'indennità sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 46 stabilisce che dal 17 marzo, per i 60 giorni successivi, non sia possibile avviare procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese le procedure pendenti. Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può esercitare il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

NOTE : la norma non si applica ai lavoratori domestici



PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI

Lavoratori domestici: sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL

DI COSA SI TRATTA: l'art. 37 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti **dai datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal **23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020**.

NOTE: non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi devono essere effettuati **entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 (art. 32)

DI COSA SI TRATTA: l'art. 32, in favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e delle figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, prevede la sospensione del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, che, secondo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

DURATA: solo per le domande in competenza 2019, il termine è prorogato fino alla data del 1° giugno 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

DI COSA SI TRATTA: l'art. 33 amplia i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

DURATA: i termini sono estesi da 68 a 128 giorni.

I termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore sono ampliati di 30 giorni.



Proroga e sospensione dei termini in materia previdenziale e assistenziale

DI COSA SI TRATTA: l'art. 34 sospende di diritto il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL

DURATA: a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020.

Reddito di cittadinanza e misure di condizionalità

DI COSA SI TRATTA: l'art. 40 sospende gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza i relativi termini previsti, nonché le misure di condizionalità e i relativi termini stabiliti per i percettori di NASpl e DIS-COLL e per gli adempimenti connessi alle integrazioni salariali ex jobs act.

DURATA: due mesi dall'entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020).

MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO

DI COSA SI TRATTA: l'art. 47 prevede, in favore del lavoratore che abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità che abbia perso la possibilità di essere accudita in uno dei centri la cui attività è sospesa, è previsto che il datore di lavoro sia tenuto ad autorizzarlo alla modalità di lavoro agile.

Nel caso di figlio minore, a carico del datore di lavoro vi è obbligo di concedere lo smart working, che può essere negato solo nel caso in cui lo stesso sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa ed è in tal caso a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrarlo.

Fino al 30 aprile, l'assenza dal posto di lavoro del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità è da considerare causa di forza maggiore e quindi non può dar luogo a giustificato motivo di licenziamento perché non integra né la fattispecie dell'inadempimento contrattuale né della rottura del rapporto fiduciario, a condizione che sia preventivamente comunicata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri su menzionati.

Misure fiscali diverse

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

DI COSA SI TRATTA: i versamenti fiscali e contributivi scaduti lunedì 16 marzo 2020 sono stati differiti al 20 marzo

BENEFICIARI: tutti i contribuenti, con salvezza dei maggiori benefici stabiliti in disposizioni diverse del decreto



SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI STRUMENTALI

DI COSA SI TRATTA: Sempre l'art. 62 ha sospeso gli adempimenti strumentali (comunicazioni, dichiarazioni e sim.) scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio. Sono fatte salve le scadenze per gli adempimenti delle comunicazioni utili ai fini del 730 (esempio: certificazione unica in scadenza al 31 marzo)

BENEFICIARI: tutti i contribuenti

TERMINE: 31 maggio 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER I CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE

DI COSA SI TRATTA: sono stati sospesi i termini dei versamenti, in scadenza tra 8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, atti ingiuntivi ed esecutivi emessi dagli enti locali. Sono sospesi anche i termini di versamento della rottamazione (rata "rottamazione-ter" scaduta il 28 febbraio e rata "saldo e stralcio" scadente al 31 marzo)

BENEFICIARI: tutti i contribuenti

TERMINE: 31 maggio 2020

NOTE: la disposizione non menziona i cosiddetti "avvisi bonari" né gli avvisi per procedure di riliquidazione emessi ai sensi dell'art. 36-ter ex dpr n. 600/73 (quelli, ad esempio, emessi per detrazioni di imposta non spettanti). Probabilmente una svista, che però ne impedisce la sospensione dei termini.

Altre misure

STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITA'

DI COSA SI TRATTA: l'art. 47 sospende le attività nei centri, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari, fino al permanere di rischio sanitario.

Nel caso in cui in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte.

DURATA: fino al permanere di rischio sanitario

PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

DI COSA SI TRATTA: l'art. 48 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici le pubbliche amministrazioni possono fornire, tenuto conto del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari. In relazione a tali prestazioni, le priorità sono individuate dall'amministrazione competente, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni.